

ATTO N. DD 5974

DEL 22/12/2020

Rep. di struttura DD-TA0 N. 372

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto “Campagna di frantumazione in via San Francesco di Sales n. 62 ”
COMUNE: Carmagnola
PROPONENTE: Piobesi Escavazioni s.r.l.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

in data 29/10/2020 la Società Piobesi Escavazioni s.r.l. con sede legale in Piobesi Torinese (TO) – Via del Mare n. 19/E10 e Partita IVA n. 08554850019 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di “Campagna di frantumazione in via San Francesco di Sales n.62” da realizzarsi in Comune di Carmagnola, in quanto rientrante nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. “*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.*”.

Sempre in data in data 29/10/2020 è stata effettuata dalla Società proponente, ai sensi del punto 5 della D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 “D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività”, la comunicazione relativa alla singola campagna di attività di recupero da effettuarsi con impianti mobili.

In ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa l'istruttoria è stata dunque coordinata con le procedure previste per le singole campagne di attività; con nota prot. n. 80672 del 06/11/2020, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, individuati all'art. 9 della L.R. 40/98 ed al punto n. 9 della DGR n. 25-24837 del 15/06/1998, la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Rilevato che:

Il progetto presentato consiste in una campagna mobile di recupero (operazione R5 “riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche” di cui all'allegato C della parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.”) dei materiali derivanti dalle operazioni di demolizione di alcuni fabbricati in disuso presenti, in Comune di Carmagnola in Via Francesco Sales n. 62 (Foglio 100 mappale 55). Si tratta di alcuni corpi di fabbrica costituiti da muratura dell'ex mattatoio comunale ormai degradati ed in disuso.

La campagna si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione dell'area con la previsione di realizzare un unico immobile terziario commerciale disposto sul piano terreno, realizzato recuperando e restaurando un preesistente immobile di interesse storico che costituiva il corpo principale del vecchio mattatoio.

L'area oggetto dell'intervento :

- è definita dal Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Chivasso come IA 5.1” Immobili con progetti mirati di riqualificazione urbana”;
- ricade in Classe II della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica;
- ricade in classe IV (*aree di intensa attività umana*) di zonizzazione acustica.

L'area è interessata dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera c del D.Lgs 42 del 22/01/2004, ossia “fiumi, torrenti, corsi d'acqua e le relative sponde e argini per una fascia pari a 150m”. Occorre pertanto verificare la necessità di acquisire preventivamente alla realizzazione del progetto autorizzazione paesaggistica.

I materiali derivanti dalle operazioni di demolizione, costituiti prevalentemente da conglomerati di cemento, intonaci, mattoni, ceramiche e C.A., sono classificati come rifiuti speciali non pericolosi riconducibili al codice CER 17.09.04 “Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17.09.01 e 17.09.03”.

Le attività di recupero saranno effettuate con impianto mobile di frantumazione (*Sandvik, mod. QJ241- JAV Crusher – matr. n. QJ241 10062 anno 2018*) mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Il proponente dichiara che la quantità del materiale da trattare è stata stimata in circa 2.500 mc, corrispondenti a circa 4.000 t. La singola campagna di attività avrà una durata complessiva di circa 6 mesi con giorni anche non continuativi di lavoro.

L'attività di recupero è finalizzata alla produzione di materie prime secondarie (MPS) per l'edilizia compatibili alle specifiche descritte nell'allegato C, della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15/7/2005, n. UL/2005/5205 da riutilizzare nell'ambito del cantiere di riqualificazione dell'area.

Viene dichiarato che a seguito di lavori di bonifica, ad oggi, non sono presenti manufatti contenenti amianto

nella struttura e nel perimetro del lotto interessato dall'attività.

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'intervento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali che si prevede di adottare;
- le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura;
- l'attività, svolgendosi per un periodo limitato, figura impatti di scarsa entità reversibili in quanto circoscritti al periodo di lavorazione dichiarato nella relazione tecnica;
- l'impianto mobile utilizzato per il recupero di rifiuti derivanti da demolizioni utilizzati nella singola campagna di attività è stato autorizzato con Determina del Dirigente della Città Metropolitana di Torino n. 128-3537/2019 del 29/3/2019, ai sensi del comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 ed s.m.i. Tale provvedimento ed i relativi allegati, parte integrante dello stesso, contengono tutta una serie di prescrizioni e condizioni da rispettare per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
- il Comune di Carmagnola con nota prot. n. 44201 del 26/11/2020 ha evidenziato che *"l'attività dovrà porre particolare attenzione per le lavorazioni svolte nelle vicinanze dei ricettori confinanti, soprattutto in corrispondenza dell'adiacente RSA per anziani, prevedendo la minimizzazione dell'impatto acustico mediante utilizzo di macchinari con minori emissioni e mettendo in atto tutti gli accorgimenti (es orario svolgimento attività rumorose in fase diurna, ubicazione del macchinari) per limitarne il fastidio e approfondendo l'aspetto della produzione delle polveri nelle varie fasi di intervento e delle relative ricadute, relazionando adeguatamente."*; i contenuti della nota saranno oggetto di specifici adempimenti da parte della società proponente prima dell'avvio della campagna di recupero;
- è stata presentata in data 20/11/2020 istanza di autorizzazione in deroga acustica ai sensi della DGR 27 giugno 2012 n.24-4049 *"Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52"*. Si rammenta che ai sensi dell'art. 9 comma 1 e 2 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"* l'Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti è di competenza comunale e comporta l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo, con possibili limitazioni orarie e di carattere organizzativo e procedurale.

Ritenuto che:

Non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente trattandosi di attività svolte per un periodo limitato con impatti potenziali di scarsa entità e reversibili.

Le misure di mitigazione previste nella relazione tecnica nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo dell'impianto mobile e le eventuali ulteriori indicazioni stabilite dal nulla osta della singola campagna d'attività, possono considerarsi adeguate a limitare l'impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbabili.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 29/10/2020 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione eventualmente previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

Dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati. In particolare si dovrà tenere conto di quanto evidenziato dal Comune di Carmagnola con nota prot. n. 44201 del 26/11/2020 al fine della minimizzazione dell'impatto acustico.

Modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”*.

Adempimenti

Dovrà essere comunicata con congruo anticipo al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino e all'ARPA Piemonte la data di avvio e conclusione della campagna di attività di recupero secondo le previsioni di progetto.

Occorre verificare la necessità di acquisire preventivamente alla realizzazione del progetto autorizzazione paesaggistica in quanto l'area oggetto dell'intervento è soggetta a tutela ai sensi dell'Art. 142, comma 1 lettera c del D.Lgs 42 del 22/01/2004, ossia “fiumi, torrenti, corsi d'acqua e le relative sponde e argini per una fascia pari a 150m”

Prima dell'inizio dei lavori di svolgimento della campagna di attività di recupero dovrà essere ottenuta l'Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti di competenza comunale.

Prima dell'inizio dei lavori di svolgimento della campagna di attività di recupero si dovrà adeguatamente relazionare al Comune di Carmagnola, così come evidenziato nella propria nota prot. n. 44201 del 26/11/2020, sul tema della produzioni di polveri.

Visti:

- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;



Città metropolitana di Torino

- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e s.m.i, il progetto di "Campagna di frantumazione in via San Francesco di Sales n.62" da realizzarsi in Comune di Carmagnola presentato in data 29/10/2020 dalla Società Piobesi Escavazioni s.r.l. con sede legale in Piobesi Torinese (TO) – Via del Mare n. 19/E10 e Partita IVA n. 08554850019 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 22/12/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano